

PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER DISCIPLINA E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COMO

Regolamento n. 95	
Approvazione:	Delibera del Presidente n. 170 del 21.12.2023
Modifica:	Delibera del Presidente n del

TITOLO I	4
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO (S.A.P.)	4
ART.1 COSTITUZIONE E STRUTTURA	4
ART. 2 FUNZIONI	4
ART.3 COMPOSIZIONE DELLA S.A.P.	4
TITOLO II	5
DISCIPLINA DEGLI INCENTVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA S.A.P.	5
ART.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	5
ART.5 COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI	5
ART. 6 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE	6
ART. 7 ENTRATA IN VIGORE	7
ART.8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	7

TITOLO I

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO (S.A.P.)

Art.1 Costituzione e struttura

- 1. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 01 del 12.02.2015 è stata costituita e disciplinata l'attività della Stazione Appaltante Provinciale di Como (di seguito per brevità S.A.P.), con natura di centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis del Decreto Legislativo 163/2006, normativa oggi confluita nell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). Contestualmente è stato adottato lo schema di convenzione, di durata triennale, contenente le modalità e le regole di funzionamento della SAP.
- 2. Lo schema di convenzione che prevede il rinnovo o nuova adesione degli Enti e dei Comuni che intendono associarsi, è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 13.11.2019.
- 3. La S.A.P., dal punto di vista organizzativo nell'organigramma dell'Ente -è un Servizio di funzionamento coordinato dalla E.Q., è inserita nel Settore Affari Generali, sotto la direzione del Dirigente del Settore Affari Generali Istituzionali Legali.

Art. 2 Funzioni

- 1. L'ambito oggettivo di operatività della S.A.P. comprende le procedure di gara volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi, disciplinate dal Codice dei Contratti, ivi inclusi concessioni e *project financing*, fatte salve le possibilità previste dalla normativa vigente per i Comuni, in funzione della loro natura e dimensione, di svolgere procedure di affidamento autonome.
- 2. La S.A.P. provvede alla gestione diretta delle procedure di gara, per la fase che si avvia dall'adozione della determinazione a contrarre, alla stesura del bando di gara o della lettera di invito e si conclude con l'aggiudicazione definitiva, provvede altresì all'aggiudicazione dei sub procedimenti che di per sé configurano nuovi affidamenti (quali l'affidamento della direzione lavori, del collaudo ad operatori economici esterni)

Art.3 Composizione della S.A.P.

- 1. Della S.A.P. fanno parte i dipendenti, assegnati al Servizio medesimo, come risultanti dal funzionigramma dell'Ente.
- 2. Con provvedimento formale possono essere individuate, anche per periodi determinati o con occupazione parttime, ulteriori risorse all'interno del personale dell'Ente per lo svolgimento di specifiche attività ausiliarie e di supporto delle quali la S.A.P. si potrà avvalere a titolo di collaborazione anche di carattere tecnico/legale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI INCENTVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA S.A.P.

Art.4 Trasferimenti da altri Enti

1. L'art. 9 della convenzione sottoscritta dai comuni/Enti aderenti per il conferimento alla Provincia di Como delle funzioni di Stazione Appaltante, prevede al comma 3 che ciascun Comune/Ente aderente, riconosca alla Provincia una quota di contributo da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo 'progetto' (sia esso lavoro o fornitura o servizio), determinata nella misura di un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 della percentuale massima stabilita nei regolamenti comunali o dell'Ente aderente, come statuito dal comma 5 del medesimo articolo alla voce "Quota incentivo S.A.P. ex art. 113, comma 5 D.Lgs. 50/2016" e secondo l'articolazione per percentuali e scaglioni di valore dettagliati nell'allegato b) alla suddetta convenzione

Art.5 Costituzione e Ripartizione fondo incentivi

- Al personale addetto al Servizio S.A.P. ,come individuato all'art. 3, è riconosciuto il diritto alla percezione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del Decreto legislativo n. 36/2023, in relazione alle procedure terminate entro il periodo di riferimento per il quale si procede all'individuazione degli importi liquidabili.
- 2. L'incentivo è riconosciuto nella misura massima di un quarto della somma prevista dall'art. 45 del decreto Legislativo 36/2023 ed è ripartito tra il personale addetto al servizio S.A.P. e il personale provinciale di supporto alle attività ausiliarie del Servizio medesimo, al quale, con provvedimento formale, sono state affidate specifiche mansioni.
- 3. Al personale appartenente al Servizio S.A.P. l'incentivo viene riconosciuto tenuto conto dei seguenti criteri:
 - categoria contrattuale di inquadramento;
 - posizione ricoperta all'interno del servizio;
 - impegno temporale e qualitativo dedicato allo svolgimento delle mans1om complessivamente svolte;
 - responsabilità effettivamente assunte;
- 4. Sono soggetti percettori dell'incentivo:
 - Per i progetti PNRR relativamente al periodo 2023-2026 il Dirigente, ai sensi dell'art 8 comma 5 del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 3, convertito con modificazioni nella Legge 21 aprile 2023, n. 41,in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
 - il. Responsabile del Servizio S.A.P.;

- i dipendenti addetti all'organico del medesimo Servizio con funzioni di collaborazione al Responsabile della .S.A.P ed ai RUP in tutte le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento, ed in particolare:
 - i dipendenti che svolgono attività amministrative correlate alle fasi precedenti (atti di indizione) e successive (atti di aggiudicazione e di notificazione) alla pubblicazione delle procedure di gara;
 - i dipendenti che svolgono attività di redazione degli atti e preparazione delle procedure di gara fino alla pubblicazione dei bandi o l'invio delle lettere di invito.
 - i dipendenti esterni all'organico della S.A.P. che svolgano attività di collaborazione e supporto alla S.A.P. individuati con provvedimento formale;
- Ciascuna delle posizioni sopra individuata potrà percepire una quota parte di incentivi non superiore a quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 nella misura del 100% del trattamento complessivo lordo annuo, o del 115 % al ricorrere delle condizioni esplicitate nella medesima norma.
- 5. La percentuale di incentivo attribuita ai soggetti percettori, come individuati al precedente comma 3, verrà fissata dal Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante tenendo conto dell'attività effettivamente svolta nei procedimenti cui inerisce la liquidazione e dei criteri di cui al precedente art. 3.
- 6. L'incentivo viene finanziato esclusivamente con risorse trasferite degli Enti convenzionati e non può eccedere 1'80% delle somme introitate a titolo di compenso per le funzioni svolte dalla Stazione Unica Appaltante sulla base della convenzione dai medesimi stipulata e approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n. 58 del 13.11.2019.
- 7. Il Settore personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358
- 8. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente al Presidente della Provincia, al Segretario Generale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 6 Modalità di liquidazione

1. Le somme da corrispondere verranno liquidate semestralmente con provvedimento del Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante, relativamente alle gare le cui procedure siano state concluse nel semestre di riferimento.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e sulla base dello stesso verranno effettuate le successive liquidazioni dei compensi.

Art.8 Disposizioni transitorie

- 1. Le norme del presente regolamento si applicano ai i bandi di gara o procedure equipollenti pubblicati dopo il 1° luglio 2023.
- 2. A partire da tale data, secondo il principio della competenza, si applica il limite al trattamento economico di cui all'art 45 del D. Lgs. N. 36/2023 come riportato nel precedente art. 5 del presente regolamento.
- 3. Le liquidazioni degli incentivi che maturano dopo il 1° luglio 2023, afferenti a bandi di gara o procedure equipollenti secondo le norme previgenti rispettano, secondo il principio della competenza i limiti, di cui all'art. 113, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016.